

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Art. 108 Estromissione del garantito

Se il garante compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.